Omissis

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 02/02/2010, il Tribunale di Roma dichiarò (OMISSIS) responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata (di un assegno ricevuto da (OMISSIS) quale difensore di (OMISSIS) in un giudizio civile) e lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa, pena condonata. L'imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (liquidati in euro 5.000,00) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile (OMISSIS).

Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 19/05/2011, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione, confermò le statuizioni civili e condannò l'imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:

1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata pronunzia di assoluzione ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 2 pur in presenza della prescrizione del reato; infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando (come nel caso in esame) il giudice dell'impugnazione deve pronunziarsi sulle statuizioni civili ètenuto ad un approfondito esame che fa venir meno le esigenze di economia processuale alle quali si ispira l'articolo 129 c.p.p., comma 2, sicché pur in presenza di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale la pronunzia nel merito;

2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta interversione del possesso nonostante la manifestazione del consenso da parte di (OMISSIS), già nel novembre 2002 mediante apposizione sulla copia dell'assegno della dizione "per ricevuta" e della propria sottoscrizione (come da documento allegato 1 al ricorso); sarebbero state trascurate le dichiarazioni dell'ex segretaria dell'avv. (OMISSIS), (OMISSIS), (allegate al ricorso sub 2); lo stesso (OMISSIS) ha ammesso di essere stato informato fin dal novembre 2002 dell'esito del giudizio; tali elementi inficiavano la versione della parte civile ed avrebbero dovuto comportare l'assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2;

3. vizio di motivazione in relazione alla esistenza di due copie dell'assegno di euro 5.990,89 emesso dalla madre di (OMISSIS) (controparte di (OMISSIS)) una con l'annotazione per ricevuta e la sottoscrizione di (OMISSIS) ed una seconda con l'indicazione "per conoscenza in data 30/11/2004" in allegato all'integrazione dell'esposto disciplinare presentato da (OMISSIS); nei motivi di

appello era stata evidenziata l'inverosimiglianza della versione di (OMISSIS) che avrebbe atteso due anni senza chiedere conto al proprio difensore del mancato pagamento da parte di (OMISSIS); la Corte territoriale non avrebbe motivato in modo congruo per quale ragione non poteva assolvere (OMISSIS);

4. violazione di legge in relazione alla ritenuta interversione del possesso ed all'ingiustizia del profitto; non vi sarebbe supporto probatorio alla circostanza secondo la quale sarebbe stato (OMISSIS) a far intestare a se stesso l'assegno; in ogni caso sarebbe errato sostenere che l'interversione del possesso possa avvenire tramite l'intestazione del titolo al nome di chi intende appropriarsi indebitamente della somma; non e' reato incassare un assegno a se intestato; (OMISSIS) avrebbe prestato il proprio consenso a che (OMISSIS) incassasse l'assegno (in conto dei corrispettivi per la causa) e ciò escluderebbe l'ingiustizia del profitto anche per l'articolo 44 codice deontologico forense;

5. violazione di legge in relazione alla conferma delle statuizioni civili; nell'appello era stato evidenziato come non fosse dato comprendere quale parte della somma liquidata dal Tribunale fosse relativa al danno morale e quale al danno materiale; era stato altresì evidenziato come a (OMISSIS) non fosse stato versato il compenso professionale, peraltro giudicato eccessivo dal Tribunale senza aver letto gli atti del procedimento, ma solo la sentenza civile; la condotta di (OMISSIS) non faceva venir meno il diritto di (OMISSIS) di pretendere la somma da (OMISSIS), sicché (OMISSIS) poteva eseguire la sentenza;

6. vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili per le ragioni esposte nel motivo precedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto non ha attinenza con la pronunzia della Corte d'appello.

La Corte territoriale non ha ritenuto la prevalenza della causa estintiva del reato rispetto ad una pronunzia assolutoria di merito, sia pure ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, ma ha affermato che sussistevano elementi idonei - ove non fosse intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione - alla conferma dell'affermazione di responsabilità, tant'è vero che ha confermato le statuizioni civili di condanna dell'imputato al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese ed ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione a favore della parte civile delle spese di giudizio per il grado di appello.

Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso svolgono censure di merito non consentite in questa sede.

Va premesso che la modifica normativa dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto e' quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del *devolutum* non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame i giudici di merito, non hanno travisato elementi decisivi, ma hanno operato una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dal ricorrente, pervenendo alla conclusione che (OMISSIS) aveva incassato l'assegno versato dalla controparte a titolo di risarcimento a (OMISSIS).

In particolare non può assumere valenza decisiva, rispetto a tale ricostruzione, la apposizione della indicazione per ricevuta con la sottoscrizione della parte civile, dal momento che non è controverso che mai (OMISSIS) ricevette il titolo, che fu invece posto all'incasso dall'imputato, mentre la deposizione di (OMISSIS), non appare per il suo contenuto risolutiva. Infine è generico il riferimento alla ritenuta falsità della annotazione apposta sulla copia dell'assegno allegata all'esposto disciplinare, dal momento che non e' allegata la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che avrebbe operato tale valutazione.

Se è vero che non integra di per se il reato di appropriazione indebita il porre all'incasso un assegno che non sia stato dato in garanzia (Cass. Sez. 2 sent. n.

36905 del 27/09/2011 dep. 13/10/2011 Rv. 251148), tuttavia nel caso in esame il titolo era stato consegnato a (OMISSIS) quale avvocato e procuratore di (OMISSIS), sicché lo stesso non aveva alcuna facoltà di incassarlo e di trattenere la somma.

Questa Corte ha chiarito che integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente ancorché egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, salva la dimostrazione non solo dell'esistenza del credito, ma anche della sua esigibilità e del suo preciso ammontare. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41663 del 18/06/2009 dep. 30/10/2009 Rv. 244993).

Nel caso in esame non consta (e non è neppure dedotto) che i crediti professionali fossero esigibili essendo stata liquidata la parcella.

Il quinto e sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimita' se sorretta da congrua motivazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34209 del 17/06/2010 dep. 22/09/2010 Rv. 248371).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è limitata a richiamare quella di primo grado che integra la seconda.

Peraltro l'ammontare della liquidazione è inferiore alla somma portata dall'assegno.

Gli eventuali crediti dell'imputato verso la persona offesa sono irrilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare del danno.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, cosi' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.